



COMUNE DI QUAGLIUZZO

Città Metropolitana di Torino

Via Provinciale, 20 – 10010 Quagliuzzo (TO) – ☎ 0125.76689 - c.f. 01814490015

Email quagliuzzo@ruparpiemonte.it – PEC protocollo.quagliuzzo@cert.ruparpiemonte.it

Sito www.comune.quagliuzzo.to.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 06/03/2025

1. Oggetto

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Pavone Canavese sul proprio territorio, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, in osservanza a quanto disposto dal Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation), dal D.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, dal Provvedimento Garante del Garante per la protezione dei dati 8 aprile 2010, dalla Direttiva UE 2016/680 e dalle Linee Guida EDPB 3/2019.
- 1.2. Il Titolare ritenendo che il trattamento oggetto del presente Regolamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità dello stesso garantisce lo svolgimento di una valutazione di impatto preliminare (DPIA) ai sensi dell'art 35 GDPR, al fine di determinare l'origine, la natura e la gravità dei rischi dei trattamenti posti in essere dal titolare, i quali potrebbero creare un danno agli interessati.
- 1.3. Il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipo di impianti per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avviene previa informativa resa ai sensi dell'art 13 GDPR alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata secondo le modalità imposte dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 08 aprile 2010.
- 1.4. In particolare il presente Regolamento:
 - a) individua gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe, di proprietà del Comune di Pavone Canavese o da esso gestiti;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
- 1.5. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Pavone Canavese sono individuati negli **allegati A) e B)** del presente Regolamento, che ne formano parte integrante. Tali impianti:
 - riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati **nell'allegato A)** del presente Regolamento;
 - sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate **nell'allegato B)** del presente Regolamento;
- 1.6. Nell'ambito delle finalità indicate nel presente Regolamento, sono attivabili, inoltre, impianti di foto-sorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dalla Polizia Locale di Pavone Canavese oppure montate su veicoli di servizio;
- 1.7. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, avviene in conformità alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel *"Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010"* al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore.

2. Definizioni

- 2.1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per *"Regolamento UE"*, il Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) per *"Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101"* Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

b-bis) per “Linee Guida” le Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate dall’European Data Protection Board (EDPB);

c) per “*impianto di videosorveglianza*”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall’articolo 3 del presente Regolamento;

d) per “*banca dati*”, il complesso di dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

e) per “*trattamento*”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

f) per “*dato personale*”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;

g) per “*titolare*”, l’Ente Comune di Quagliuzzo, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

h) per “*responsabile del trattamento dei dati personali*”, la persona fisica o giuridica legata da rapporto disciplinato ai sensi dell’art. 28 Reg. UE 2016/679;

i) per “*persone autorizzate*”, quei soggetti che espressamente designati ed operando sotto l’autorità del Titolare del trattamento, ricevono da quest’ultimo specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati. I rapporti intercorrenti tra il Titolare del trattamento e i soggetti autorizzati sono disciplinati dagli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 così come novellato dal D.L.gs. 101/2018,

j) per “*interessato*”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;

k) per “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per “*diffusione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) per “*dato anonimo*”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

n) per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

3. Finalità di sicurezza urbana, pubblica sicurezza, tutela dell’ordine pubblico e del patrimonio pubblico e privato

- 3.1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Sindaci ed ai Comuni dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, dallo statuto e dai regolamenti comunali e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Pavone Canavese
- 3.2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a) prevenire e reprimere attività illecite, aventi sia valenza penale che amministrativa commesse sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all’art. 50 e di ufficiale di governo di cui all’art. 54 comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 267/2000;
- 3.3. Nel caso in cui, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 3.2 lett. a) del presente articolo, l’Ente si avvalga di Sistemi di videosorveglianza integrati e collegati con la Prefettura

o con le Forze dell'Ordine, il Titolare del Trattamento sentito il DPO provvede ad adottare un apposito Accordo di Contitolarità secondo quanto disposto dall'art. 26 GDPR

- 3.4. In ogni caso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modifiche, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

4. Finalità di monitoraggio dei flussi del traffico e irrogazione di sanzioni per violazioni al Codice della strada.

4.1. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) monitoraggio del traffico veicolare;
- b) ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di furti o di atti vandalici nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento delle forze dell'ordine, a tutela dei cittadini e del patrimonio pubblico e privato;
- c) Rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori preposti;
- d) Controllo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e sostanze pericolose;

4.2. Le immagini e i video acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza specificamente dettagliati nell'**Allegato B**), verranno trasmesse altresì al Corpo di Polizia Municipale che procederà all'irrogazione di sanzioni per eventuali infrazioni al Codice della strada secondo le modalità e nelle forme previste dall'art. 5.3 del Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza;

4.3. Il Titolare garantisce l'adozione di tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative individuate nel Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza, assicurando in particolare che:

- a) gli impianti elettronici di rilevamento circoscrivono la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
- b) le risultanze fotografiche o le riprese video individuano unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni;
- c) non viene effettuata alcuna ripresa del veicolo che comprenda o, in via subordinata non mascheri, per quanto possibile la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo;
- d) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate vengono utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
- e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non vengono inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;
- f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica viene resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, verranno opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

5. Principi applicabili al trattamento dei dati personali

- 5.1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti o impiegati dal Comune di Quagliuzzo si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 5.2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.
- 5.3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal GDPR.
- 5.4. In attuazione dei principi di *liceità e finalità*, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Pavone Canavese esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.
- 5.5. In attuazione del principio di *necessità*, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 5.6. In attuazione del principio di *proporzionalità* e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

6. Titolare del trattamento

- 6.1. Il Comune di Quagliuzzo è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. A tal fine il Comune di Quagliuzzo è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
- 6.2. Il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina i "Responsabili esterni del trattamento" ex art. 28 GDPR;
 - d) nomina i soggetti autorizzati ex artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies d.lgs. 196/2003;
 - e) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - f) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite;
 - g) effettua personalmente o tramite terzi all'uopo nominati autorizzati o responsabili esterni, una valutazione di impatto privacy relativo al trattamento oggetto del presente Regolamento, interessando il DPO nei limiti di cui all'art. 39, par. 1 lett. c) GDPR.

7. Referenti interni del trattamento dei dati personali

- 7.1. Ove necessario per ragioni organizzative, nell'ambito delle proprie competenze in materia di assetto organizzativo, la Giunta Comunale individua la Struttura/Area competente per il trattamento dei dati. In tale ambito il Sindaco, con proprio provvedimento designa tra i soggetti già designati quali autorizzati al trattamento dei dati, uno o più referenti interni del

trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

Nel provvedimento di nomina sono analiticamente specificati i compiti affidati a ciascun referente.

- 7.2. I Referenti interni effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente Regolamento.
- 7.3. Ai Referenti interni del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza compete quanto segue:
 - a) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso agli stessi;
 - b) curare la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
 - c) custodire le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

8. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali

- 8.1. Il Titolare incarica un numero sufficiente di dipendenti al fine di garantire il regolare trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. L'autorizzazione è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, nonché le banche dati utilizzate e le specifiche di accessibilità attribuite a ciascun soggetto autorizzato.
- 8.2. I soggetti autorizzati sono nominati tra i dipendenti del Comune di Quagliuzzo che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
- 8.3. Gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare.
- 8.4. Fra gli autorizzati, sono designati con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

9. Responsabili esterni del trattamento

- 9.1. I rapporti tra il Titolare del Trattamento ed i soggetti esterni che effettuano trattamenti di dati relativi al presente Regolamento saranno regolati da quanto disposto dall'art. 28 Reg. UE 2016/679.
- 9.2. I contratti o gli atti che disciplinano il rapporto tra il Titolare ed il Responsabile del trattamento devono in particolare contenere quanto previsto dall'art. 28, par. 3, del Regolamento UE 2016/679.
- 9.3. L'elenco completo dei Responsabili Esterni è conservato presso la Sede Comunale.

10. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 10.1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono:

- a) trattati secondo correttezza (in conformità alla vigente normativa, con modalità bilanciate rispetto ai diversi interessi), per scopi determinati e leciti. Gli impianti sono utilizzati nel pieno rispetto dell'Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70 e s.m.i.);
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 del presente Regolamento;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
 - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- 10.2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
- 10.3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la Sede Comunale e gli impianti di videosorveglianza sono collegati tramite rete LAN comunale ai monitor ubicati presso gli uffici comunali.
- 10.4. La comunicazione dei dati avviene tramite WLAN dedicata e la sicurezza del flusso dei dati è garantita dall'adozione di adeguati protocolli crittografici.

11. Conservazione dei dati personali

- 11.1. I dati personali trattati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle specifiche finalità di trattamento.
- 11.2. I dati personali trattati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza ai fini della tutela della sicurezza urbana di cui all'articolo 3 del presente Regolamento possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore ai **7 giorni** successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
- 11.3. I dati personali trattati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza ai fini del monitoraggio dei flussi del traffico e irrogazione di sanzioni per violazioni al Codice della strada sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate definitivamente dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici
- 11.4. Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate definitivamente dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici.
- 11.5. In ogni caso, la conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 2 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, oppure in tutti i casi in cui la Legge legittima l'accesso ai dati a determinati soggetti.
- 11.6. In tali casi dovrà essere informato il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, che darà esplicita autorizzazione al soggetto di cui all'art. 8 ad operare per tale fine e secondo le modalità che saranno adottate con provvedimento della Giunta.

12. Informativa

- 12.1. L'informazione sulla presenza di impianti di video-sorveglianza cittadini è assicurata mediante apposita segnaletica conforme alle prescrizioni, nei punti di ingresso del territorio comunale;

sarà comunque replicata e posta in modo chiaramente visibile lungo il perimetro delle aree cittadine video sorvegliate.

12.2. Come indicato nelle Linee Guida EDPB 3/2019, la segnaletica di avvertimento (informazioni di primo livello o c.d. informativa minima) deve contenere:

- l'identità del Titolare del Trattamento;
- le finalità del Trattamento;
- l'esistenza dei diritti dell'interessato;
- ove possibile, il periodo di conservazione delle immagini;
- le indicazioni su come e dove consultare l'informativa "estesa" di cui all'art. 13 GDPR.

12.3. L'informativa estesa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 GDPR è sempre consultabile dall'interessato in formato cartaceo presso la Sede comunale o in formato digitale sul sito web istituzionale del Comune.

12.4. Nei casi in cui i dati personali siano trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati di cui all'art. 3 del presente Regolamento, il Titolare del trattamento si riserva la possibilità di non rendere l'informativa agli interessati in forza a quanto disposto dagli artt. 3.1.1 e 3.1.2 del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010.

12.5. Nei casi in cui i dati personali siano trattati per il perseguimento delle finalità di monitoraggio dei flussi del traffico e irrogazione di sanzioni per violazioni al Codice della strada, il Titolare del trattamento garantisce di informare i conducenti dei veicoli e le persone che accedono o transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni vengono previamente informati mediante apposita segnaletica conforme alle prescrizioni.

12.6. In ogni caso, il supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

13. Cessazione del trattamento dei dati personali

13.1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento verranno distrutti.

14. Valutazione di impatto Privacy (DPIA)

14.1. Il Titolare ritenendo che il trattamento oggetto del presente Regolamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità dello stesso garantisce lo svolgimento di una valutazione di impatto preliminare (DPIA) ai sensi dell'art 35 GDPR, al fine di determinare l'origine, la natura e la gravità dei rischi dei trattamenti posti in essere dal titolare, i quali potrebbero creare un danno agli interessati.

14.2. La DPIA viene effettuata, con eventuale riesame delle valutazioni condotte, anche per i trattamenti in corso che possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, nel caso in cui siano intervenute variazioni dei rischi originari tenuto conto della natura, dell'ambito, del contesto e delle finalità del medesimo trattamento.

14.3. Il Titolare è responsabile di ogni procedura di valutazione, pur potendo affidare la conduzione materiale della DPIA ad un altro soggetto, interno o esterno al Comune;

- 14.4. Le risultanze della valutazione di impatto effettuata in relazione al trattamento videosorveglianza potranno essere pubblicate sul sito web istituzionale.

15. Diritti dell'interessato

- 15.1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati il diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai propri dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una mail all'indirizzo quagliuzzo@ruparpiemonte.it oppure una PEC all'indirizzo protocollo.quagliuzzo@cert.ruparpiemonte.it oppure tramite Raccomandata A/R all'indirizzo _____ della _____ Sede _____ Comunale. Le richieste saranno eventualmente inoltrate al responsabile del trattamento competente e visionate dal Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) nominato dal Comune _____ di _____ Pavone _____ Canavese. L'interessato può proporre reclamo anche al Garante della Privacy via posta ordinaria tramite raccomandata A/R (Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma), oppure tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.gdp.it.
- 15.2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. L'istanza di accesso è diretta e personale, ovvero resa mediante procura speciale a norma di legge.

16. Aggiornamento elenco impianti

La modifica e l'aggiornamento delle installazioni e delle caratteristiche degli impianti di cui agli allegati A) e B) del presente Regolamento è demandato al Titolare del trattamento, sulla base di provvedimenti ricognitivi di Giunta comunale.

17. Norma di rinvio

- 17.1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia e le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

18. Entrata in vigore

- 18.1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva. Lo stesso sarà sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
- 18.2. Le eventuali e successive modifiche al presente Regolamento entrano in vigore negli stessi termini indicati al precedente punto 1 e saranno sottoposte alle medesime forme di pubblicità del presente Regolamento.
- 18.3. Il presente Regolamento e le successive modifiche verranno inseriti nella raccolta ufficiale dei Regolamenti comunali.